



Decreto n° 0128 / Pres.

Trieste, 17 luglio 2013

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

DICHIARAZIONE DI GRAVE PERICOLOSITÀ DEGLI INCENDI BOSCHIVI.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 17/07/2013

Siglato da:

DANIELE BERTUZZI

in data 16/07/2013

Visto l'articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, concernente "Norme per la difesa dei boschi dagli incendi";

Visto l'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, concernente "Norme in materia di forestazione";

Visto il proprio decreto 17 aprile 1998, 0136/Pres. di approvazione del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi per il periodo 1997-1999, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1998, registro 1, foglio 213;

Considerato che a norma dell'articolo 3 della legge regionale 8/1977, il predetto Piano mantiene ad ogni effetto la propria operatività anche dopo la scadenza del triennio di durata fino a che il provvedimento di revisione consegue la propria efficacia;

Vista la carta della pericolosità degli incendi boschivi allegata in scala 1:250.000 al Piano regionale di difesa dei boschi dagli incendi;

Constatato che nei mesi di luglio ed agosto a causa dell'aumento delle temperature e della riduzione della piovosità, la vegetazione naturale ed il combustibile vegetale presente nell'ambiente naturale sono predisposti a facile incendiabilità;

Constatato che, in ampie aree della Regione Friuli Venezia Giulia, a causa del protrarsi di condizioni di scarse precipitazioni piovose e del permanere di condizioni di elevata siccità al suolo favorite dall'effetto di ventosità ed elevate temperature relative, il pericolo che si sviluppino incendi pericolosi resta elevato;

Considerato che quindi prudenzialmente necessita mantenere tutte le misure previste per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi;

Constatato che in base al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 8/1977, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 3/1991, in conseguenza di eccezionali andamenti meteorologici può essere dichiarato lo stato di pericolosità per periodi ulteriori, oltre a quelli già previsti al comma 1 dello stesso articolo 7 della medesima legge regionale 8/1977;

Considerato pertanto che si rende quindi necessario dichiarare, anche per la presente stagione estiva, lo stato di grave pericolosità d'incendio secondo le previsioni contenute nel vigente Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modifiche;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta

1. È dichiarato lo stato di grave pericolosità degli incendi boschivi per tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ad eccezione delle zone escluse dal Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, per il periodo decorrente dalla data del presente provvedimento fino al 31 agosto 2013.

2. Per tale periodo ed in tali zone, in applicazione del suddetto Piano, in aggiunta ai divieti già vigenti ai sensi del Piano stesso ed elencati al Cap. III, articolo 1, la cui infrazione, compiuta nel periodo di grave pericolosità, è punita in base alle sanzioni previste dal I e II comma dell'articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come sostituito dall'articolo 9

della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, è vietato altresì:

- gettare fiammiferi accesi e sigarette non spente;
- far brillare mine, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal competente Ispettorato ripartimentale foreste;
- eseguire qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendi.

3. Le infrazioni ai divieti suddetti sono punite in base alle sanzioni previste dal III comma dell'articolo 13 della legge regionale 8/1977, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 3/1991.

4. Per il periodo decorrente dalla data del presente provvedimento fino al 31 agosto 2013, il Servizio del Corpo forestale regionale provvede a programmare l'attività di vigilanza e pronto intervento prestata dalle strutture periferiche del Corpo forestale regionale, in osservanza del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi. Inoltre comunica tale programma alla Protezione civile della Regione, opera il monitoraggio delle condizioni di rischio piroclimatico, rileva i dati salienti degli episodi d'incendio eventualmente occorsi.

5. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv Debora Serracchiani -